



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

ORDINANZA N. 122 DEL 27/10/2023

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ORARI DI APERTURA E CHIUSURA PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED AFFINI.
-----------------	---

IL SINDACO

- VISTA la Legge 17.08.2005, n. 174 e s.m.i., "Disciplina delle attività di acconciatore";
- VISTA la Legge 04.01.1990, n. 1 e s.m.i., "Disciplina dell'attività di estetista";
- VISTO il Regolamento regionale 28.11.2011, n. 6 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento regionale 22.03.2016, n. 5 e s.m.i.
- VISTO il vigente Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di estetista approvato con D.C.C. n. 17 del 24.3.2009 che all'art. 11 prevede che gli orari di esercizio di tali attività in oggetto vengano stabiliti con ordinanza del sindaco.
- VISTO il vigente Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore approvato con D.C.C. n. 18 del 24.3.2009 che all'art. 10 prevede che gli orari di esercizio di tali attività vengano stabiliti con ordinanza del sindaco.
- VISTO l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 7/2007, convertito in Legge n. 40/2007, che ha eliminato l'obbligo di chiusura infrasettimanale per i titolari delle attività di acconciatore ed estetista;
- TENUTO CONTO che l'art. 31 del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, ha disposto per i titolari degli esercizi commerciali la facoltà di determinare liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nonché di effettuare l'apertura anche nelle giornate domenicali e festive;
- RITENUTO OPPORTUNO, nello spirito di una piena applicazione dei principi di liberalizzazione suddetti estendere anche alle attività di acconciatori, estetisti e mestieri affini la possibilità di apertura in tutti i giorni della settimana, domeniche e festività comprese, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato;

- **RICHIAMATE** le competenze del Sindaco in materia di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici di cui all'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DISPONE

- **la liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura e chiusura - per le attività oggetto della presente ordinanza in tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00**, rimettendone ad ogni esercente la libera determinazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato;
- la revoca e/o la sostituzione ogni altro provvedimento incompatibile o - in contrasto con le disposizioni qui contenute.

RAMMENTA

ai sensi delle normative vigenti in materia di attività di acconciatori, estetisti e mestieri affini:

- la facoltà di effettuare l'orario continuato e la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, senza possibilità di accesso dall'esterno, allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all'orario di chiusura stabilito;
- la facoltà di effettuare la chiusura infrasettimanale;
- l'obbligo di comunicare al pubblico gli orari effettivamente praticati ed i giorni di chiusura, mediante appositi cartelli, che devono essere esposti all'esterno dell'esercizio in maniera ben visibile anche durante la chiusura.
- l'obbligo di scegliere un orario senza possibilità di differenziare lo stesso in base alle attività esercitate nell'ipotesi di attività congiunta di acconciatore ed estetista;
- che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. mediante la procedura di cui alla L. n. 689/1981 e s.m.i.

DISPONE ALTRESI'

- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Locale affinché ne assicuri l'osservanza;
- l'affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di

piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

SINDACO

MORSELLI BENIAMINO / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*